

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 591

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERANI, FORCIERI, LONDEI,
GIOVANELLI, MASIELLO, BARBIERI, GAROFALO, FABJ
RAMOUS e D'ALESSANDRO PRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1992

Disciplina del commercio e del noleggio delle videocassette

ONOREVOLI SENATORI. - Il notevole incremento del commercio di videogrammi, con tutte le implicazioni di carattere tecnico, economico e culturale che accompagnano tale processo di diffusione, rendono quanto mai necessario un adeguamento normativo del settore, al fine di assicurare certezza giuridica agli operatori economici e reprimere attività illecite collegate alla abusiva riproduzione e commercializzazione di videocassette, attività che oggi vengono definite comunemente con il termine di «video-pirateria».

Tale attività illegittima parallela rappresenta il 35 per cento dell'intero mercato e produce cospicui profitti che si possono realisticamente calcolare intorno a 200 miliardi di lire all'anno e che hanno, per la loro consistenza, interessato frange della criminalità organizzata. Non è infine da sottovalutare la notevole evasione fiscale connessa a tali attività.

All'Italia è stato attribuito il non esaltante primato di trovarsi al secondo posto assoluto nella lista dei Paesi dove il *copyright* viene infranto più frequentemente; inoltre, si contesta una mancanza di incisività nelle azioni repressive e la carenza di una legislazione adeguata.

Attualmente la normativa è quella contenuta nella legge 20 luglio 1985, n. 400, che soffre di vistosi limiti sul piano dei contenuti e non può ritenersi risolutiva sul piano della tutela giuridica degli interessi.

Di non secondaria importanza è il problema della video-pornografia. La installazione di apparecchiature computerizzate per la distribuzione ed il noleggio di videocassette rende quanto mai opportuna la emanazione di un provvedimento teso alla salvaguardia della moralità pubblica, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei minori. A tale riguardo occorre tener presenti in particolare le norme della legge 12 dicembre 1960, n. 1591 (Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza), e le disposizioni recate dalla circolare ministeriale n. 559/C. 5680.13500(9)3, del 22 febbraio 1989, per ciò che attiene la responsabilità penale dei rivenditori e noleggiatori di videocassette a contenuto osceno, affermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1063 del 6 dicembre 1988.

Si rende quindi necessario un intervento del legislatore che, in un riassetto organico della materia, affronti questi due nodi sostanziali: quello della «video-pirateria», intesa come abusiva contraffazione, riproduzione e commercializzazione di videogrammi; quello della pornografia commerciale.

Il presente disegno di legge affronta tali temi, risolvendoli su una linea di chiarezza normativa e stabilendo finalmente precise regole di comportamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il commercio di videocassette o di analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi.

Art. 2.

(Noleggio)

1. La semplice attività di noleggio di videocassette o di analoghi supporti di registrazione video-riproducenti non è soggetta a regime autorizzatorio.

2. Chiunque intenda esercitare il noleggio di videocassette o di analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi, è tenuto a darne comunicazione al comune ed alla autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si svolge l'attività, con le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici del titolare dell'attività o del legale rappresentante, qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta in forma associata;

b) l'ubicazione e le caratteristiche dei locali destinati allo svolgimento dell'attività o l'ubicazione degli apparecchi di distribuzione automatica, anche se effettuata a mezzo di terminali periferici installati in luoghi diversi da quello ove è ubicata la sede della videoteca.

4. Le autorità destinatarie della comunicazione di cui al comma 2 dovranno restituirne copia debitamente vistata al dichiarante, il quale è tenuto a conservarla

nei locali in cui viene svolta l'attività esibendola a richiesta delle autorità competenti.

Art. 3.

(Vendita)

1. L'esercizio di vendita al pubblico di videocassette o di analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi appartenenti alla stessa tabella merceologica resta disciplinato dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Disposizioni penali)

1. Agli esercenti l'attività di noleggio e di vendita di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, non si applicano le disposizioni dell'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 130 e 131 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Non è punibile per i reati previsti dall'articolo 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, chi esercita l'attività di noleggio e di vendita, di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, per il solo fatto di detenere, noleggiare e rivendere videocassette o altri supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi acquistati da produttori o da distributori, purchè debitamente contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

3. Le disposizioni relative all'esimente di responsabilità, di cui al comma 2, non si applicano nel caso in cui le videocassette e gli altri analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi siano esposti o proiettati nei

locali dell'esercizio commerciale in modo da permettere che vengano rese immediatamente visibili al pubblico parti palesemente oscene riprodotte sulla custodia o nel contenuto dei medesimi, ovvero nel caso in cui le medesime videocassette o gli analoghi supporti di registrazione video, recanti la dicitura «Vietato ai minori di anni 14» o «anni 18», siano ceduti o noleggiati a persone di età inferiore a quella consentita.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 528 del codice penale e agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si applicano ai produttori ed agli esercenti il commercio, anche nella forma del solo noleggio, di videocassette o altri analoghi supporti di videoregistrazione o videogrammi di contenuto erotico, quando i medesimi siano confezionati in modo tale da non rendere immediatamente visibili al pubblico immagini palesemente oscene relative al loro contenuto, quando sia apposta la dicitura: «Vietato ai minori di anni 18» e, per quanto attiene unicamente l'esercente il commercio, anche nella forma del solo noleggio, quando lo stesso sia realizzato con particolari modalità di riservatezza e di cautela nei confronti di acquirenti di maggiore età.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. L'articolo 1 della legge 20 luglio 1985, n. 400, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Chiunque abusivamente riproduce, pone in vendita, noleggia o proietta a fini di lucro opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 10.000.000 e lire 50.000.000.

2. Alla condanna conseguono la chiusura dell'esercizio e la revoca della licenza amministrativa per la vendita e, nel caso di sola attività di noleggio, il divieto di proseguire nella attività con la chiusura dell'esercizio e la rimozione degli apparecchi di distribuzione automatica».

2. L'esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui al comma 1 è di competenza dell'autorità comunale del luogo in cui è ubicato l'esercizio commerciale oggetto della sanzione accessoria

3. Chiunque abbia riportato condanna per uno dei reati previsti e puniti dal comma 1 non potrà esercitare attività di produzione, vendita o noleggio di videocassette o altri supporti analoghi di registrazione video per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Il commercio di videocassette e di analoghi supporti di registrazione video riproducenti opere audiovisive o videogrammi non è soggetto alle disposizioni che disciplinano il commercio delle pellicole cinematografiche, qualora il commercio sia esercitato all'ingrosso, al minuto o sotto forma di vendita o noleggio al pubblico o agli edicolanti.